

*unly*

motivi vari;

4) - gli eredi di Carlo Gerini, attraverso il loro legale, hanno fatto presente che per quanto riguarda le quote condominiali di loro spettanza non possono aderire all'immediata vendita, in quanto, godendo del beneficio d'inventario per la presenza di un minore fra gli eredi, debbono attendere di poter regolare i rapporti con il fisco in base all'inventario, il che coinciderà all'incirca con il raggiungimento della maggiore età da parte del minore (agosto 1955).

Intendono, pertanto, gli eredi di Carlo Gerini maggiorenni, di stipulare per ora un compromesso, obbligandosi a vendere le loro quote (3/25) ed a far vendere quella del fratello ora minore (1/25) entro agosto od al massimo settembre 1955, al prezzo convenuto per le altre quote, procedendo però subito ad immettere l'Istituto in possesso della proprietà, perché possa effettuare i lavori di ricostruzione, e rinunciando dalla data del possesso all'I. N. A. oneri e redoliti.